

COMUNE DI META
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 72 del 19/08/2011

Oggetto : PIAZZA V. VENETO: DIVIETO DI GIOCARE A PALLONE, DI CALPESTARE LE AIUOLE E DI CONDURRE ANIMALI.

IL SINDACO

Visto che in Piazza V. Veneto, luogo pubblico esclusivamente deputato ad uso pedonale, si rileva in numero sempre maggiore, la presenza di escrementi e deiezioni animali (cani, gatti, ecc.), con conseguenti problemi di carattere igienico sanitario e di pubblico decoro;

Rilevato, inoltre, che la suddetta piazza viene spesso utilizzata per giocare a pallone disturbando la quiete pubblica dei cittadini che più volte espongono le loro lamentele all'Amministrazione e alla Polizia Municipale;

Ritenuto pertanto doveroso adottare idonee misure volte a garantire:

- a) la libera fruizione della Piazza V. Veneto e dei suoi spazi da parte di tutti, residenti e turisti;
- b) la tutela della piazza contro atti contrari al decoro e alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico sanitario;
- c) la tutela della quiete pubblica e del pubblico decoro cittadino.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 125/2008;

Visto l'art. 7-bis dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Sull'intera Piazza V. Veneto, con effetto immediato e fino a nuova diversa disposizione, con orario 0-24, tutti i giorni:

- 1) E' vietato l'uso del pallone;
- 2) E' vietato calpestare le aiuole;
- 3) E' vietato condurre animali.

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatte salve disposizioni penali in materia.

DISPONE

Il Comando della Polizia Municipale e le altre forze di polizia competenti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune, nonché trasmessa a: Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli - Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento - Commissariato P.S. di Sorrento, G.d.F. di Massalubrense e resa pubblica anche mediante affissione in diverse zone adiacenti la Piazza V. Veneto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza ha effetto immediato a decorrere dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla casa comunale, 19/08/2011

Meta, 19/08/2011



IL SINDACO
(dott. Paolo Trapani)